



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

SCHEMA DI CONTRATTO

per l'affidamento del “Servizio di noleggio contenitori, trasporto, smaltimento o recupero rifiuti speciali da impianto di depurazione acque reflue, periodo dal 01 gennaio 2023 al 31 marzo 2023”

C.I.G.: 9527625CDD

tra il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

e

la Società/ il

RTI / Consorzio /

2.	Oggetto	5
3.	Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'Esecutore	5
4.	Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni	5
5.	Durata del contratto	6
6.	Importo contrattuale	6
7.	Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	7
8.	Obblighi di riservatezza	8
9.	Trattamento dei dati personali	8
10.	Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva – Gestione dei sinistri ..	9
11.	Subappalto	10
12.	Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	12
13.	Cauzione definitiva	13
14.	Sospensione delle prestazioni	14
15.	Recesso	14
16.	Recesso per giusta causa	14
17.	Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito	15
18.	Penali e rilievi	15
19.	Risoluzione	16
20.	Fallimento dell'Esecutore	Errore. Il segnalibro non è definito.
21.	Modifiche e varianti del contratto durante il periodo di efficacia	17
22.	Responsabile delle prestazioni	17
23.	Fatturazione e pagamenti	17
24.	Obblighi e adempimenti a carico dell'Esecutore	19
25.	Accordo bonario e foro di competenza	19
26.	Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali	20

SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTENITORI,
TRASPORTO, SMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI SPECIALI DA
IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE, PERIODO
DAL 01 MARZO 2023 AL 31 MARZO 2023 - CIG: 9527625CDD”

tra

La SOCIETA' CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A., con sede in Frazione Vintebbio, 13037 – Serravalle Sesia (VC) - codice fiscale e partita IVA 01271960021, in persona del suo Amministratore Delegato nato a _____, il _____, codice fiscale _____, domiciliato per la carica presso la sede della società, di seguito per brevità denominata Stazione appaltante, da una parte,

e

l'operatore economico di seguito indicato:

_____ con sede in _____, via _____, n. _____, codice fiscale e partita IVA _____, in persona del suo _____ e legale rappresentante, Dott. _____, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, domiciliato per la carica presso la sede della società, di seguito per brevità denominata Esecutore,

dall'altra,

Soggetti preposti all'esecuzione del contratto d'appalto in nome e per conto della Stazione appaltante:

Responsabile del Procedimento: Ing. Paolo Cavagliano;

Responsabile dell'impianto: Ing. Luca Veronese;

Responsabile di processo: Ing. Susanna Mo.

Soggetti preposti all'esecuzione del contratto d'appalto in nome e per conto dell'Esecutore:

Responsabile Tecnico del Contratto: Dott. _____, nominato dall'Esecutore con atto del _____, n. _____, ai sensi **dell'art. 22** del presente contratto.

Premesso che:

1. con determina **n. 52 del 17 novembre 2022**, la Stazione appaltante ha deliberato di affidare il **“Servizio di noleggio contenitori, trasporto, smaltimento o recupero rifiuti speciali da impianto di depurazione acque reflue, periodo dal 01 gennaio 2023 al 31 marzo 2023”**, mediante l'espletamento di una procedura negoziata senza bando - ai sensi **dell'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76**, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato **dall'art. 51, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77**, convertito nella **legge 29 luglio 2021, n. 108** pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 181 del 30 luglio 2021 – Supplemento Ordinario n. 26 (in seguito, legge n. 120/2020) - con applicazione **del criterio del minor prezzo** (miglior prezzo ponderato), **nel rispetto degli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 4, lettera b), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.** (in seguito, Codice), **dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120/2020 e con l'applicazione della formula di cui al paragrafo 20.2, della lettera di invito**;

2. all'esito della procedura di selezione delle offerte, il Responsabile del procedimento, in data ____ **2022, ha proposto** alla Stazione appaltante **l'aggiudicazione della procedura** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta;
3. nel rispetto del **paragrafo 24.4, della lettera di invito** e ai sensi **dell'art. 95, comma 10, del Codice**, la Stazione appaltante prima dell'aggiudicazione - relativamente ai costi della manodopera e ai costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa - **ha verificato positivamente** il rispetto di quanto previsto **dall'art. 97, comma 5, lettera d), del Codice**;
4. l'Amministratore Delegato con atto in data ____ **2022 prot. n. ____** **ha approvato l'aggiudicazione** in favore dell'Esecutore _____;
5. l'aggiudicazione **è stata comunicata** agli operatori economici, ai sensi **dell'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice**;
6. al fine di rendere efficace l'aggiudicazione, l'Esecutore **è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche** di cui **all'art. 32, comma 7, del Codice**, così come risulta dal verbale di "Attestazione aggiudicazione efficace" **del ____ 2022**;
7. per espressa previsione **dell'articolo 32, comma 10, lettera b), ultimo periodo, del Codice, non si applica il termine dilatorio di 35 giorni** per la stipula del contratto;
8. nel rispetto delle indicazioni di cui **ai paragrafi 3.4 e 5.3.3 delle Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione; all'art. 29, del Codice e all'art. 1, comma 2, lettera b), ultimo periodo, della legge n. 120/2020**, al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della Stazione appaltante, quest'ultima **ha pubblicato l'avviso sui risultati della procedura di affidamento** contenente **l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerta e di quelli invitati**;
9. l'Esecutore conviene che il contenuto del presente contratto – ivi compreso gli atti di cui al successivo **art. 1** – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Esecutore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
10. l'Esecutore **ha presentato la documentazione richiesta** ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti della procedura e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'offerta economica, il Capitolato tecnico prestazionale (di seguito per brevità, Capitolato), il D.U.V.R.I., e le eventuali risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del d.lgs. 18 aprile 2006, n. 50 e ss. mm. ii. - così come modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55; dal decreto-legge n. 76/2020 convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108 pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 181 del 30 luglio

2021 – Supplemento Ordinario n. 26 - e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni richiamate;
- c) dalle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici, approvate;
- d) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- e) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel contratto e quanto disposto **nel Capitolato**, a prevalere sarà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole alla Stazione appaltante.

2. Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto il **“Servizio di noleggio contenitori, trasporto, smaltimento o recupero rifiuti speciali da impianto di depurazione acque reflue, periodo dal 01 gennaio 2023 al 31 marzo 2023 – CIG: 9527625CDD”**.

Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui **al Capitolato**.

3. Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'Esecutore

Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- CO.R.D.A.R Valsesia S.p.A., Frazione Vintebbio, 13037, Serravalle Sesia (VC) PEC: certmail@pec.cordarvalsesia.it
- (Esecutore) _____, _____, PEC: _____

Pertanto, ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata a mezzo PEC.

Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione.

Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte a mezzo PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

4. Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute **nel Capitolato**.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) e nel verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto dai rappresentanti delle controparti.

La Stazione appaltante, tramite il Responsabile del procedimento, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile Impianto e dal Responsabile di Processo che avranno anche il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare,

in accordo con il Responsabile del procedimento, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini della Stazione appaltante.

L'Esecutore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Stazione appaltante e di terzi autorizzati. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Esecutore si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate.

In caso di inadempimento da parte dell'Esecutore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

5. Durata del contratto

Le prestazioni di cui **all'art. 2**, hanno una durata di **3 mesi** (tre). Le prestazioni decorreranno **dal 01 gennaio 2023** con **scadenza al 31 marzo 2023**, così come specificato **dal Capitolato**.

6. Importo contrattuale

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni indicate **all'art. 2** viene determinato, a titolo indicativo e quale importo massimo per la predetta durata, in € _____ (_____), Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

A tale importo vanno aggiunti gli oneri relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, di cui al D.U.V.R.I., pari a **€ 275,52** (euro duecentosettantacinque/52), Iva esclusa.

Pertanto, l'importo contrattuale complessivo, IVA ed oneri relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale compresi, è pari a € _____ (_____).

In relazione all'importo contrattuale - trattandosi di un contratto stipulato a misura ai sensi **dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice** - si precisa che tale importo **corrisponde al fabbisogno del servizio in oggetto stimato dalla Stazione appaltante in via presuntiva e, pertanto, non rappresenta in alcun modo un impegno all'esecuzione delle prestazioni per l'intero ammontare**.

In analogia **all'art. 59, comma 5-bis, del Codice** per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva delle prestazioni eseguite. Di conseguenza le prestazioni in oggetto si intenderanno ultimate alla loro scadenza, anche qualora non fossero raggiunti gli importi contrattuali, senza che possa residuare diritto alcuno in capo all'operatore economico aggiudicatario per il mancato raggiungimento. In analogia **all'art. 59, comma 5-bis, del Codice** per le prestazioni a misura il presente contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura. Pertanto, i seguenti prezzi - risultanti dall'aggiudicazione della procedura e al netto degli oneri relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale - resteranno fissi e invariati per tutta la durata delle prestazioni.

a.

per il servizio di noleggio contenitori, trasporto, smaltimento o recupero del fango disidratato (CER 19 08 05) →

€/tonn

In lettere:

.....

b.

→

€/tonn

In lettere:

per il servizio di noleggio, caricamento contenitori, trasporto e smaltimento delle sabbie (CER 19 08 02);	
c.	€/tonn
per il servizio di noleggio, caricamento contenitori, trasporto, trattamento e recupero delle sabbie (CER 19 08 02);	→ In lettere:
d.	€/tonn
per il servizio di noleggio contenitori, trasporto e smaltimento del vaglio (CER 19 08 01);	→ In lettere:

Ai sensi **dell'art. 106, comma 1, lettera a), del Codice** - stante la durata contrattuale non pluriennale (Consiglio di Stato, sezione V, 02 agosto 2019, n. 5504) - si specifica che per la procedura in oggetto non sono previste le clausole di revisione dei prezzi di cui **all'art. 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4**, convertito nella **legge 28 marzo 2022, n. 25**, pubblicata nella G.U. n. 73 del 28 marzo 2022.

7. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Esecutore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Esecutore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Esecutore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Esecutore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Esecutore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 30, comma 5, del Codice**, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui **all'art. 105, del Codice**, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 30, comma 5-bis, del Codice** in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni **è operata una ritenuta dello 0,50 per cento**; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa conferma della regolarità dei servizi eseguiti

dall'Esecutore, da parte dei Responsabili della Stazione appaltante e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 30, comma 6, del Codice**, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui **all'art. 105, comma 2, del Codice**, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'Esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi **dell'art. 105, del Codice**.

8. Obblighi di riservatezza

L'Esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante.

Fermo restando quanto previsto nel successivo **art. 9 "Trattamento dei dati personali"**, l'Esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento U.E. 27 aprile 2016, n. 679) e ulteriori provvedimenti in materia.

9. Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui agli artt. 13 e 14, del Regolamento U.E. 27 aprile 2016, n. 679, circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù all'art. 15, del Regolamento U.E. 27 aprile 2016, n. 679.

La Stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Esecutore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet www.cordarvaluesia.it.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal Regolamento n. 679/2016, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Esecutore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28, del Regolamento n. 679/2016, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

10. Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva – Gestione dei sinistri

L'Esecutore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Esecutore quanto della Stazione appaltante e/o di terzi.

Inoltre, l'Esecutore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

È obbligo dell'Esecutore stipulare specifica polizza assicurativa R.C.T., con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e del relativo capitolato, a copertura di tutti i danni derivanti dall'espletamento delle prestazioni, con massimale unico per sinistro almeno pari a **€ 500.000,00** (euro cinquecentomila/00), e con una validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Esecutore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C.T. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Esecutore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Responsabile dell'impianto compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al Responsabile del procedimento. Restano a carico dell'Esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'Esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l'Esecutore ne fa denuncia al Responsabile dell'impianto e al Responsabile del procedimento entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Esecutore spetta al Responsabile dell'impianto redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del dell'impianto;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

11. Subappalto

L'Esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

ovvero

L'Esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Ai sensi **dell'art. 105, comma 7, del Codice** l'Esecutore deposita copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Esecutore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359, del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'Esecutore trasmette:

- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione **di cui all'art. 80, del Codice**;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti speciali di cui **all'art. 83, del Codice e ai paragrafi. 6 (iscrizione alla white list) e 7, della lettera di invito**, in relazione alla prestazione subappaltata;
- eventuale altra documentazione richiesta dalla Stazione appaltante.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Stazione appaltante non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, la Stazione appaltante procederà a richiedere all'Esecutore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando a tale scopo un termine perentorio, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Esecutore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al **comma 7, del citato art. 105, del Codice**.

Ai sensi **dell'art. 105, comma 8, del Codice**, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Esecutore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui **al comma 13, lettere a) e c), dell'art. 105, del Codice**, l'Esecutore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Ai sensi **dell'art. 105, comma 9, del Codice** resta inteso che la Stazione appaltante prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità dell'Esecutore e del subappaltatore attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Ai sensi **dell'art. 105, comma 12, del Codice** l'Esecutore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione **di cui all'art. 80, del Codice**.

La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'Esecutore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate **dall'art. 105, comma 13, del Codice**.

L'esecutore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi **dell'art. 105, comma 14, del Codice** - così come modificato **dall'art. 49, comma 1, lettera b), punto 2), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77**, convertito nella **legge 29 luglio 2021, n. 108** pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021 - il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionale di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Esecutore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'Esecutore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli subcontratti che non configurano subappalto, deve comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei subcontratti, i seguenti dati:

- il nome del subcontraente;
- l'importo del subcontratto;

- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Esecutore deve inoltre comunicare alla Stazione appaltante le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

L'Esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Stazione appaltante inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Stazione appaltante. In tal caso l'Esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Ai sensi **dell'art. 105, comma 19, del Codice** l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui **all'art. 105, del Codice**, così come modificato **dall'art. 49, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77**, convertito nella **legge 29 luglio 2021, n. 108** pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021 e **dall'art. 10, lettera d), della legge 23 dicembre 2021 n. 238** pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, in vigore dal 01 febbraio 2022.

L'Esecutore, anche con riferimento al subappalto, si impegna al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

In caso di inadempimento da parte dell'Esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

12. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla già menzionata disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Esecutore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vercelli.

L'Esecutore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge.

Con riferimento ai subcontratti, l'Esecutore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante, oltre alle informazioni di cui **all'art. 105, comma 2, del Codice**, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge. Resta inteso che la Stazione appaltante, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo a tale scopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Esecutore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Esecutore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi A.N.AC.).

13. Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Esecutore ha depositato idonea cauzione definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. ____ di importo pari a € _____ (in lettere _____), resa in favore della Stazione appaltante, ai sensi **dell'art. 103, del Codice** e in conformità allo **schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31, del 19 gennaio 2018, in vigore dal 25 aprile 2018.**

La cauzione a garanzia dell'esecuzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Esecutore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera nei confronti della Stazione appaltante a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e sarà svincolata secondo i termini previsti **dall'art. 103, del Codice**.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta della Stazione appaltante.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione appaltante; ai sensi **dell'art. 103,**

comma 1, del Codice in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

14. Sospensione delle prestazioni

L'Esecutore non può sospendere le prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione appaltante.

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Esecutore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso la Stazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Esecutore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Stazione appaltante e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

È ammessa la sospensione delle prestazioni nei casi di **all'art. 107, del Codice**.

15. Recesso

Ai sensi **dell'art. 109, del Codice** fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni effettuate oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non effettuate.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non effettuato è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni effettuate.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua la verifica della regolarità delle stesse.

16. Recesso per giusta causa

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Esecutore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Stazione appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, la Stazione appaltante potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto **dall'art. 80 del Codice**.

In caso di sopravvenienze normative interessanti la Stazione appaltante che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione, la Stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Esecutore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Esecutore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671, del Codice civile.

17. Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito

Ai sensi **dell'art. 105, comma 1, del Codice** – così come modificato **dall'art. 49, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77** convertito nella **legge 29 luglio 2021, n. 108** pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021 – a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto **dall'art. 106, comma 1, lettera d), del Codice**, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'Esecutore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse **all'art. 106, comma 13, del Codice**.

Ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alla Stazioni appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

L'Esecutore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il **CIG: 9527625CDD** al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Esecutore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati all'Esecutore medesimo, riportando il **CIG: 9527625CDD**.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui **all'art. 106 del Codice**.

In caso di inosservanza da parte dell'Esecutore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

18. Penali e rilievi

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali di cui **all'art. 12, del Capitolato**.

Al di fuori dei casi di cui al predetto articolo e ai sensi **dell'art. 113-bis, comma 4, del Codice**, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi, a quanto indicato nelle modalità di espletamento delle prestazioni descritte nel Capitolato, verrà applicata **una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale**.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati all'Esecutore per iscritto dai Responsabili della Stazione appaltante. L'Esecutore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni ai Responsabili della Stazione appaltante, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora la Stazione appaltante ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, la Stazione appaltante provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti dell'inadempimento.

Nel rispetto **dell'art. 113-bis, comma 4, del Codice** la Stazione appaltante potrà applicare all'Esecutore penali sino a concorrenza **della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale**; oltre la predetta misura, la Stazione appaltante ha diritto alla risoluzione del presente contratto secondo quanto stabilito **nell'art. 19 recante «Risoluzione»**.

L'Esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso l'Esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

19. Risoluzione

Fatto salvo quanto previsto **ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107, del Codice** la Stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nei casi di cui **all'art. 108, del Codice**.

La Stazione appaltante si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Esecutore. In tal caso la Stazione appaltante ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Esecutore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Esecutore con PEC nei seguenti casi:

- a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;
- b) nei casi di cui agli artt. 4 (condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni); 7 (obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); 8 (obblighi di riservatezza); 10 (responsabilità per infortuni e danni – obbligo di manleva – gestione dei sinistri); 11 (subappalto); 12 (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); 13 (cauzione definitiva); 14 (sospensione delle prestazioni); 17 (divieto di cessione del contratto – cessione del credito); 24 (obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore).

In caso di risoluzione l'Esecutore si impegna ad attuare ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore della Stazione appaltante.

Ai sensi **dell'art. 110, del Codice**, la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

20. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'Esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

Ai sensi **dell'art. 110, comma 1, del Codice** fatto salvo quanto previsto **ai commi 3 e seguenti del medesimo articolo**, la Stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi **dell'art. 108, del Codice** ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che

hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Ai sensi **dell'art. 110, comma 2, del Codice**, l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

21. Modifiche e varianti del contratto durante il periodo di efficacia

Ai sensi **dell'art. 106, comma 12, del Codice**, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo complessivo del contratto, stimato e presunto, la Stazione appaltante può imporre all'Esecutore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti del contratto sono regolate **dall'art. 106 del Codice**.

L'Esecutore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione appaltante, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'Esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Esecutore se non sia stata approvata dalla Stazione appaltante. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Esecutore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

22. Responsabile delle prestazioni

L'Esecutore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Esecutore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Il responsabile delle prestazioni sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'Esecutore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del procedimento.

23. Fatturazione e pagamenti

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui **all'art. 6** l'Esecutore potrà emettere fattura mensile.

A corredo della stessa è fatto obbligo presentare **l'Attestazione di avvenuto smaltimento** come specificato **all'art. 3 del Capitolato**. Tutte le operazioni debbono garantire la piena tracciabilità dei rifiuti oggetto dell'appalto nonché la verifica delle quantità prodotte dalla Stazione appaltante con riferimento alla data ed alle quantità indicate sui formulari di trasporto relativi ai rifiuti anzidetti nel mese di riferimento.

Nel rispetto del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, i pagamenti saranno effettuati nel termine **di 60 giorni** fine mese data fattura.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Stazione appaltante procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Stazione appaltante, non produrrà alcun interesse.

La Stazione appaltante in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 48-bis, del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, **così come modificato dall'art. 1, comma 986, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205**, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 per ogni pagamento di importo superiore ad **euro 5.000,00** (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui la società Agenzia delle Entrate e della Riscossione S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Stazione appaltante applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Stazione appaltante, non produrrà alcun interesse.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Considerato che, a norma dell'art. 29, del D.l.vo 10 settembre 2003, n. 276 **così come modificato dall'art. 2, del Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25**, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

Il pagamento delle fatture potrà essere disposto allorché l'Esecutore avrà dimostrato di avere estinto i debiti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori.

L'Esecutore dovrà fornire al momento dell'emissione delle fatture una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante che attesti l'avvenuta intera retribuzione contrattuale dovuta alle maestranze impiegate per il presente appalto.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate **alla SOCIETA' CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A., con sede in Frazione Vintebbio, 13037 – Serravalle Sesia (VC)**, codice fiscale e partita IVA 01271960021 e riporteranno il codice IBAN.

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente tramite il sistema di fatturazione elettronica. A tal fine, si comunica che il Codice Univoco della stazione appaltante - da utilizzare per la trasmissione delle fatture tramite servizio SDI - è il seguente: M5UXCR1. Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il riferimento al presente contratto, il CIG (Codice Identificativo Gare) e il periodo di competenza. L'Esecutore prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture nonché il regolare invio delle stesse costituiscono requisito indispensabile per la tempestiva liquidazione da parte della stazione appaltante. Qualora siano contestate irregolarità, in relazione all'esecuzione del contratto e/o alle fatture, i termini di pagamento decorreranno dall'avvenuta regolarizzazione.

La Stazione appaltante rientra nell'ambito applicativo dello split payment previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza gli adempimenti fiscali rimangono a carico della stessa.

L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Stazione appaltante sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Esecutore.

24. Obblighi e adempimenti a carico dell'Esecutore

Sono a carico dell'Esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri previsti **dal Capitolato** e **dal D.U.V.R.I.** e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

L'Esecutore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Esecutore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Esecutore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Stazione appaltante entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Esecutore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Stazione appaltante.

In caso di inadempimento da parte dell'Esecutore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi **dell'art. 19**.

25. Accordo bonario e foro di competenza

Ai sensi **dell'art. 206, del Codice**, le disposizioni di cui **all'art. 205, del Codice** si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di forniture e servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva delle stesse, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'Esecutore, non risolte con l'accordo bonario, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità del Contratto o, comunque, a questo connesse **è competente, in via esclusiva, il Foro di Vercelli, rimanendo**

espressamente esclusa la possibilità di compromettere in arbitri le controversie derivanti dal presente contratto.

26. Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi **dell'art. 32, comma 14, del Codice**, ed è efficace dalla data di apposizione dell'ultima delle firme digitali.

Sono a carico dell'Esecutore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Per quanto riguarda le imposte, tasse ed altri oneri fiscali relativi alle prestazioni si applicano le disposizioni legislative in materia.

Il presente atto consta di 20 pagine (venti) e viene sottoscritto digitalmente dalle parti.

La Società CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. _____ L'Esecutore _____